



TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

Tribunale Ordinario di Foggia

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia

Ordine degli Avvocati di Foggia

Camera Penale di Foggia

Associazione Avvocati Penalisti di Foggia

Visto il D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020 recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*";

Visto l'art. 23 comma 5 D.L. 137/2020 recante "*Disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemilologica da Covid – 19*";

visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dal Tribunale di Foggia e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia e con la Camera Penale di Foggia per la prevenzione del contagio da coronavirus Covid-19, in particolare il Protocollo di intesa del 9 novembre 2020 adottato dal Tribunale di Foggia, sentita la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, l'Ordine degli Avvocati di Foggia,

la Camera Penale e l'associazione degli Avvocati Penalisti di Foggia, al fine di fronteggiare la recrudescenza della situazione epidemiologica così da ridurre i rischi per gli operatori giudiziari e l'utenza;

considerato che i citati decreti legge impongono di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando *“per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia”*;

visto che l'art. 23 D.L. 28.10.2020 n. 137 prevede che *“la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia; le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia;*

considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010 (*“ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020”*) ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi *“la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie”*;

rilevato che il Consiglio Superiore della Magistratura con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla *“predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.”*; e con la successiva delibera del 26.3.2020 li ha invitati *“ad assicurare con la massima tempestività ai magistrati ed al personale di cancelleria la necessaria assistenza per l'uso degli applicativi e degli strumenti tecnologici in uso agli uffici”*;

considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi *Skype for Business* e *Microsoft Teams*, che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146-bis, comma 3, disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *“modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto”*;

rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146-bis citato, comma 5);

considerato che tale modalità di partecipazione all'udienza, nonché quanto stabilito nel presente protocollo, ha carattere eccezionale, per la necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

considerato che il 31 marzo 2020 è stato adottato un Protocollo di intesa dal Tribunale di Foggia, adottato con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia e condiviso con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia e la Camera Penale di Foggia, al fine di regolamentare lo svolgimento delle udienze da remoto, per quanto riguarda le udienze di convalida;

considerato che lo svolgimento delle udienze di convalida da remoto, durante il periodo emergenziale, ha prodotto ottimi risultati, volti, in particolare, a neutralizzare i rischi legati all'emergenza sanitaria, garantendo altresì l'efficienza e la continuità dell'attività giurisdizionale;

considerato che, alla luce del Protocollo del 9.11.2020, *“le udienze di convalida, ai sensi dell'art. 23 comma 5 D.L. 137/2020 saranno svolte da remoto con le modalità previste dalla norma citata;*

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

UDIENZE DI CONVALIDA DELL'ARRESTO E DEL FERMO DAVANTI AL GIP

1. Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo innanzi al GIP previste dall'art. 391 c.p.p. vengono condotte attraverso sistemi di collegamento da remoto.
2. Il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza viene individuato nella piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine coinvolte nel presente protocollo e l'avvocatura. Parimenti il sistema risulta testato ed accessibile anche dagli istituti penitenziari coinvolti dal presente protocollo.
3. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 285, comma 1, c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore la casa circondariale presso cui l'arrestato verrà condotto. Nei casi in cui l'arrestato venga condotto in uno dei luoghi di cui all'art. 284 co. 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore l'ufficio di p.g. più vicino, tra quelli di cui all'allegato elenco (ALLEGATO 1), attrezzato per il videocollegamento. Salvo diverso provvedimento dell'autorità

giudiziaria competente, l'arrestato è autorizzato a recarsi presso tale luogo senza scorta per partecipare all'udienza di convalida da remoto.

Delle indicazioni fornite al difensore verrà dato atto nel verbale di arresto.

4. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto con collegamento telematico tramite un indirizzo di posta elettronica ordinaria.

Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione da remoto.

5. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto o al fermo trasmetterà all'indirizzo di posta elettronica della Procura della Repubblica *turnoesterno.procura.foggia@giustizia.it* il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto o al fermo in formato *PDF* e *Word*, comunicando il nominativo del difensore dell'arrestato, nonché il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicati da quest'ultimo.

La polizia giudiziaria procederà, inoltre, a conferire gli atti in formato *PDF* sul *Portale NDR*, nel campo riservato agli atti urgenti.

La polizia giudiziaria infine darà immediata comunicazione al P.M. di turno e alla cancelleria del G.i.p., anche in via informale, della necessità di reperire un interprete per l'assistenza dell'arrestato che non comprende la lingua italiana.

6. Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto o sia presente in Tribunale, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato (telefonico o telematico) da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria ove l'indagato risulti ristretto in carcere.

7. L'eventuale assistenza di un interprete viene assicurata, ove possibile, attraverso la presenza dello stesso nel luogo in cui si trova l'arrestato. Deve essere consentito all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'arrestato.

8. La segreteria del Pubblico Ministero procederà alla formazione del fascicolo digitale e alla sua trasmissione contestuale:

- > alla cancelleria dell'ufficio G.i.p., con valore di deposito, all'indirizzo di posta elettronica certificata;
- > al difensore, all'indirizzo di posta elettronica certificata;
- > al Pubblico Ministero designato per l'udienza.

Mezzi alternativi di trasmissione possono essere di volta in volta concordati, garantendo in particolare la possibilità di ricezione di posta tramite indirizzi non certificati, con conferma telefonica della ricezione.

Nella e-mail trasmessa alla cancelleria dell'ufficio G.i.p., verrà attestata l'avvenuta trasmissione degli atti al difensore.

Restano salve le disposizioni vigenti in materia di pagamento dei diritti di copia.

9. Il Pubblico Ministero che intenda partecipare all'udienza, comunicherà alla cancelleria del G.i.p. l'indirizzo di posta elettronica ordinaria con il quale sarà attivato il suo collegamento.

10. Gli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento del collegamento telematico per lo svolgimento dell'udienza, unitamente a succinte istruzioni di utilizzo, secondo il modello allegato al presente protocollo (ALLEGATO 2).

11. Il giorno dell'udienza, il giudice stabilirà il collegamento secondo le indicazioni contenute nell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida.

Stabilito il collegamento tra tutti i soggetti interessati all'udienza:

- dal sito dove si trova l'indagato, l'ufficiale di polizia penitenziaria o l'ufficiale di polizia giudiziaria attesterà l'identità dell'indagato e darà atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti, che sono rispettate le disposizioni di cui al co. 3 dell'art. 146*bis* disp. att. c.p.p. e che il difensore è stato posto nelle condizioni di consultarsi in modo riservato con il suo assistito;
- il difensore dichiarerà di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di persone terze non legittimate, e di aderire al presente protocollo, rinunciando ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza;
- il giudice, accertata la regolare costituzione delle parti, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "*per ragioni di sicurezza*", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19,

Il cancelliere darà atto nel verbale che le parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale ai sensi dell'art.137 comma 2 c.p.p.

12. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

13. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat di Teams e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza. Gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla chat di Teams.

14. Verrà, comunque, garantita la presenza di un difensore d'ufficio (anche da remoto) secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art. 29 disp. att. al c.p.p.

15. Sarà assicurato il servizio di stenotipia nelle modalità compatibili, ivi compreso il collegamento da remoto ove possibile.

16. In caso di impossibilità di procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza si svolgerà secondo le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.

**UDIENZE DI CONVALIDA DELL'ARRESTO IN FLAGRANZA E DEL FERMO DI
INDIZIATO DI DELITTO E DI CELEBRAZIONE DEL CONTESTUALE GIUDIZIO
DIRETTISSIMO**

1. Alle udienze di convalida dell'arresto o del fermo e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo con o senza rito alternativo (patteggiamento e abbreviato non condizionato) dinanzi al Giudice del dibattimento, si procederà mediante *Microsoft Teams*.

2. I giudizi che proseguono con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato non condizionato) in data diversa, in ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale. In tal caso, il giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di

arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove di regola si recherà senza scorta.

Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del Giudice che dispone il rinvio.

3. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 285, comma 1, c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore la casa circondariale presso cui l'arrestato verrà condotto.

Nei casi in cui l'arrestato sia stato condotto in uno dei luoghi di cui all'art. 284 co. 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore l'ufficio di p.g. più vicino, tra quelli di cui all'allegato elenco (ALLEGATO 1), dove sarà attivato il videocollegamento.

Salvo diverso provvedimento dell'autorità giudiziaria competente, l'arrestato è autorizzato a recarsi presso tale luogo senza scorta per partecipare all'udienza di convalida da remoto.

Delle indicazioni fornite al difensore verrà dato atto nel verbale di arresto.

4. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico tramite un indirizzo di posta elettronica ordinaria.

Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione da remoto.

5. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto o al fermo trasmetterà all'indirizzo di posta elettronica della Procura della Repubblica *turnoesterno.procura.foggia@giustizia.it* il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto o al fermo in formato *PDF* e *Word*, comunicando il nominativo del difensore dell'arrestato, nonché il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicati da quest'ultimo.

La polizia giudiziaria procederà, inoltre, a conferire gli atti in formato *PDF* sul *Portale NDR*, nel campo riservato agli atti urgenti.

La polizia giudiziaria darà immediata comunicazione al P.M. di turno e alla cancelleria del Tribunale, anche in via informale, della incapacità dell'arrestato di parlare e comprendere la lingua italiana, al fine di reperire in tempo utile un interprete per l'udienza di convalida.

6. Nei casi in cui il difensore opti per la partecipazione da remoto o sia presente in Tribunale, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a

distanza attraverso l'attivazione di un contatto riservato (telefonico o telematico) da parte della polizia giudiziaria o della polizia penitenziaria ove l'indagato risulti ristretto in carcere.

7. L'eventuale assistenza di un interprete viene assicurata, ove possibile, attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato. Deve essere consentito all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'arrestato.

8. La segreteria del P.M. inoltrerà alla cancelleria del Tribunale – Ufficio Dibattimento la richiesta di fissazione dell'udienza di convalida, eventualmente tramite e-mail (indicando nell'oggetto: "Fissazione direttissima") previa comunicazione telefonica dell'inoltro.

Su tale richiesta il giudice di turno procederà, nel più breve tempo possibile, ad indicare data e ora dell'udienza di convalida, le quali saranno immediatamente comunicate dalla cancelleria del Tribunale alla segreteria del P.M. richiedente.

Con riguardo agli arresti operati tra le ore 13:00 del sabato e le ore 12:00 della domenica, la richiesta di fissazione dell'udienza sarà inoltrata, in via informale, dal P.M. al giudice di turno del lunedì. Quest'ultimo indicherà, sempre in via informale, al P.M. data e ora dell'udienza di convalida, al fine di consentire la redazione e la comunicazione del decreto di presentazione all'udienza di cui all'art. 449 c.p.p., in modo tempestivo e nel rispetto dei termini di legge. Il giorno di lunedì, infatti, la segreteria del P.M. provvederà immediatamente a trasmettere il decreto di presentazione alla cancelleria del Tribunale, insieme agli atti di cui al punto che segue.

9. La segreteria del Pubblico Ministero procederà alla formazione del fascicolo digitale (comprendente il decreto di presentazione all'udienza ai sensi dell'art. 449 c.p.p., il verbale di arresto con i relativi atti allegati e la documentazione eventualmente depositata dal difensore) e alla sua trasmissione contestuale per via telematica:

- > al difensore, all'indirizzo di posta elettronica certificata;
- > alla cancelleria del Tribunale – Ufficio Dibattimento, con valore di deposito, all'indirizzo di posta elettronica certificata (indicando nell'oggetto della mail: "*atti direttissima*");
- > al Pubblico Ministero.

Mezzi alternativi di trasmissione possono essere di volta in volta concordati, garantendo in particolare la possibilità di ricezione di posta tramite indirizzi non certificati, con conferma telefonica della ricezione.

Nella e-mail trasmessa alla cancelleria dell'Ufficio Dibattimento, verrà attestata l'avvenuta trasmissione degli atti al difensore.

Restano salve le disposizioni vigenti in materia di pagamento dei diritti di copia.

10. Nel decreto del P.M. di presentazione dell'arrestato saranno indicati il luogo dove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato o fermato e l'eventuale presenza di un interprete, nonché gli indirizzi di posta elettronica ordinaria (PEO) e i contatti telefonici dei soggetti con i quali dovrà essere attivato il videocollegamento, ovvero:

- gli istituti penitenziari o gli uffici di Polizia Giudiziaria, presso i quali si trova il soggetto sottoposto ad arresto o fermo;
- il difensore dell'arrestato;
- il P.M. o il V.P.O. designato per l'udienza.

L'atto conterrà altresì l'espressa indicazione del ricorso allo strumento del collegamento telematico per lo svolgimento dell'udienza, unitamente a succinte istruzioni di utilizzo, secondo il modello allegato al presente protocollo (ALLEGATO 2).

11. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni contenute nell'atto di presentazione.

Stabilito il collegamento tra tutti i soggetti interessati all'udienza:

- dal sito dove si trova l'indagato, l'ufficiale di polizia penitenziaria o l'ufficiale di polizia giudiziaria attesterà l'identità dell'indagato e darà atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti, che sono rispettate le disposizioni di cui al co. 3 dell'art. 146bis disp. att. c.p.p. e che il difensore è stato posto nelle condizioni di consultarsi in modo riservato con il suo assistito;
- il difensore dichiarerà di collegarsi da un sito riservato, in cui non vi è presenza di persone terze non legittimate, e di aderire al presente protocollo, rinunciando ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza;
- il giudice, accertata la regolare costituzione delle parti, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19,

Il cancelliere darà atto nel verbale che le parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale ai sensi dell'art.137 comma 2 c.p.p.

12. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

13. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat di Teams e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza. Gli atti, i documenti e le istanze verranno successivamente stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla chat di Teams.

14. Verrà, comunque, garantita la presenza di un difensore d'ufficio (*anche da remoto*) secondo turni di reperibilità predeterminati e individuati nel rispetto dell'art. 29 disp. att. al c.p.p.

15. Sarà assicurato il servizio di stenotipia nelle modalità compatibili, ivi compreso il collegamento da remoto ove possibile.

16. In caso di impossibilità di procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza si svolgerà secondo le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.

Ferma la volontarietà e la temporaneità della partecipazione a distanza alle udienze e alle attività indifferibili, dovuta alla eccezionale emergenza epidemiologica, si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dal 16.11.2020, con impegno a condividere le costanti verifiche della funzionalità dei collegamenti da remoto e adottare le conseguenti necessarie misure, fissando la data del 15.12.2020 per la verifica del corretto funzionamento.

Il Protocollo avrà efficacia fino al 31 gennaio 2021 (alla luce della proroga dello Stato di emergenza disposta dal Consiglio dei Ministri nel corso della seduta del 7 ottobre 2020), fatte salve ulteriori proroghe ovvero accordi di rinnovo dell'applicazione del suddetto Protocollo tra le parti.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo:

- per il Tribunale, dott. Giuseppe Ronzino;
- per la Procura della Repubblica, dott. Enrico Infante
- per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, avv. Gianluca Ursitti;
- per la Camera Penale, avv. Giulio Treggiari;
- per la Associazione Avvocati Penalisti di Foggia, avv. Paolo D'Ambrosio

Si fissa la data del 15.12.2020 per la verifica del corretto funzionamento del protocollo, in concomitanza con la data già indicata per la verifica del Protocollo adottato in data 9.11.2020

Si dispone la trasmissione di copia del presente atto al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Consiglio giudiziario, al Capo del

giustizia, al Prefetto di Foggia, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Questore di Foggia, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Foggia, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, al Comandante della Polizia Municipale di Foggia ed agli altri reparti ed uffici di polizia giudiziaria aventi sede nel territorio del circondario di Foggia, nonché al C.I.S.I.A. di Foggia.

Foggia, il 11.11.2020

Il Presidente Vicario del Tribunale

Dott. Antonio Civita

Il Procuratore della Repubblica

Dott. Ludovico Vaccaro

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Gianluca Ursitti

Il Presidente della Camera Penale

Avv. Giulio Treggiari

Il Presidente dell'Associazione Avvocati di Capitanata

Avv. ~~Paolo~~ Paolo D'Ambrosio

PER L'AVV. D'AMBROSIO

IN SEGRETARIATO

CARABINIERI

Comando Compagnia di Foggia
Comando Compagnia di Cerignola
Comando Compagnia di San Severo
Comando di Compagnia di Manfredonia
Comando Compagnia di San Giovanni Rotondo
Comando Compagnia di Vico del Gargano
Comando Compagnia di Lucera

POLIZIA DI STATO

Questura di Foggia
Commissariato di P.S. di Manfredonia
Commissariato di P.S. di Cerignola
Commissariato di P.S. di San Severo
Commissariato di P.S. di Lucera

GUARDIA DI FINANZA

Compagnia di Foggia
Compagnia di Manfredonia
Compagnia di Cerignola
Compagnia di San Severo

ISTITUTI PENITENZIARI

Casa Circondariale di Foggia
Casa Circondariale di Lucera
Casa Circondariale di San Severo

MODELLO DI ISTRUZIONI DA ALLEGARE ALL'AVVISO DI FISSAZIONE D'UDIENZA DAVANTI AL GIP O AL DECRETO DI PRESENTAZIONE DEL PM

Brevi istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza.

Per l'attivazione del videocollegamento il giudice invierà un *link* ai soggetti interessati (P.M., difensore, polizia penitenziaria o polizia giudiziaria presso cui si trova il soggetto sottoposto ad arresto o fermo) all'indirizzo di posta elettronica ordinaria (P.E.O.) preventivamente indicato da costoro.

Il giorno dell'udienza, all'orario fissato, attivando il suddetto *link*, verrà chiesto di aprire Teams e, se questo non sia stato già installato, di avviare l'installazione del relativo applicativo ovvero di adoperare il software nella versione browser (al riguardo è consigliato l'utilizzo del browser Chrome ovvero di Microsoft Edge). Si suggerisce, per un più celere collegamento, di avere il software Teams già correttamente installato sul proprio elaboratore.

Qualora nell'applicativo non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore, si suggerisce di inserire (nel campo contrassegnato da "immetti il nome") il cognome e nome esatti, senza far uso di abbreviazioni o di pseudonimi.

L'elaboratore dal quale si dovrà avviare la videoconferenza essere dotato di webcam e microfono, al fine di una corretta partecipazione. Si raccomanda di prestare attenzione che la videocamera ed il microfono siano stati avviati dagli appositi pulsanti di Teams poiché potrebbero, all'accensione, risultare spenti.